REGOLAMENTO (CEE) N. 3551/90 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 1990

che fissa, per la campagna di pesca 1991, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati alla fabbricazione di prodotti del codice NC 1604

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2886/89 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3796/81 prevede che venga fissato un prezzo alla produzione per i tonni (del genere Thunnus), i tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] e altre specie del genere Euthynnus destinati alla fabbricazione industriale di prodotti del codice NC 1604;

considerando che, sulla base dei criteri definiti all'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento citato, occorre ridurre il prezzo per la campagna di pesca 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo alla produzione comunitaria della campagna di pesca dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991 per i tonni (del genere Thunnus), i tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] e altre specie del genere Euthynnus destinati alla fabbricazione industriale di prodotti del codice NC 1604 è la categoria cui esso si riferisce è fissato come segue:

(in ecu per tonnellata)

Prodotto	Caratteristiche commerciali	Prezzo alla produzione comunitaria
Tonni albacora (Thunnus albacares)	Pesce intero, di peso superiore a 10 kg/pezzo	1 152

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. VIZZINI

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 282 del 2. 10. 1989, pag. 1.